

	FONDAZIONE ALPEGGIO SANT'APOLLONIA	
	PROVINCIA DI BRESCIA	
	CONCESSIONE IN USO MALGA PUBBLICA	
	PER LE STAGIONI MONTICATORIE DAL 2022 AL 2024	
	L'anno ____ , il giorno ____ del mese di ____ presso la sede Consortile, sono convenuti i	
	Signori:	
	PARTE CONCEDENTE	
	- Fondazione Alpeggio Sant'Apollonia , Provincia di Brescia per la parte di proprietà,	
	con sede legale in Brescia Piazza Paolo VI 29, 25121 Sede PV di BS Palazzo Broletto,	
	sede operativa in Vione (BS), Località Saletti n°1 - Codice Fiscale 80047710175, qui	
	rappresentato dal Sig. Adriano Cattaneo, nato a Temù (BS) il 02 maggio 1953,	
	domiciliato per l'incarico presso la sede consortile, in qualità di legale rappresentante;	
	- Consorzio Forestale Due Parchi per la parte in usufrutto, Provincia di Brescia, con	
	sede in Vione (BS), Località Saletti n°1 - Codice Fiscale 02340630983, qui	
	rappresentato dal Sig. Corrado Tomasi, nato a Temù (BS) il 20 settembre 1964,	
	domiciliato per l'incarico presso la sede consortile, in qualità di legale rappresentante;	
	PARTE CONCESSIONARIA	
	- _____ nato a _____ il _____ e residente a _____, in	
	Via _____ n. _____, C.F. _____, assistito dal sig.	
	_____, rappresentante della _____,	
	in rappresentanza della parte concessionaria.	
	PREMESSO:	
	- che sulla base delle line guida ERSAF sono stati determinati i criteri di indirizzo per	
	l'assegnazione dell'alpeggio Malga Sant'Apollonia siti in Comune di Ponte di Legno e	
	1	

	Temù in parte in gestione al Consorzio Forestale Due Parchi e in parte di Proprietà	
	della Fondazione Alpeggio Sant'Apollonia.	
	- in data_____ veniva indetto Bando di Gara tramite asta pubblica per la	
	concessione in uso dell'alpeggio Sant'Apollonia costituito in parte da terreni in	
	gestione al Consorzio Forestale Due Parchi ed in parte di proprietà della Fondazione	
	Alpeggio Sant'Apollonia per anni 3 rinnovabili per ulteriori 3 (stagione pascoliva	
	2022/2024, prorogabile al 2027);	
	- che, a seguito di verbale di gara in data _____, approvato con determinazione	
	n° _____ del _____, si procedeva alla relativa aggiudicazione definitiva;	
	Per le ragioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	atto	
	si stipula e si conviene quanto segue:	
	1) Oggetto della concessione	
	Con la sottoscrizione del presente accordo, il Consorzio Forestale Due Parchi ut sopra	
	rappresentata, e la Fondazione Alpeggio Sant'Apollonia ut sopra rappresentata, concede al	
	Signor _____ (parte concessionaria) che allo stesso titolo accetta ed assume il	
	pascolo civico denominato Sant'Apollonia, censito catastalmente come dalla meglio	
	descritto nella tabella allegata al codesto atto, per le stagioni monticatorie 2022, 2023,	
	2024;	
	Sono inclusi dalla presente concessione i manufatti e fabbricati meglio descritti nel bando	
	di gara.	
	L'alpeggio viene concesso a corpo e non a misura nello stato di fatto in cui si trova al	
	momento della consegna, senza che ne derivi spesa ad incomodo alla Fondazione.	
	Il concessionario è obbligato a mantenere in buono stato di godimento le strade di	
	2	

		accesso che servono a caricare l'alpeggio.	
	2) Durata della concessione		
	La durata della presente concessione viene concordemente stabilita ed accettata dalle		
	parti con decorrenza dal giorno ____/2022 e con termine al giorno ____/2024.		
	In tale data, che si ripete essere il ____ /2024, parte concessionaria, si impegna per se',		
	successori ed altri aventi causa, a porre nella piena e completa disponibilità della proprietà,		
	libero da persone e cose sue e/o di terzi, il pascolo in oggetto, ovviamente senza pretesa di		
	indennizzo, senza necessità di disdetta alcuna, nè giudiziale nè stragiudiziale, intendendosi		
	questa come data ed accettata ora per allora.		
	3) Entità del canone		
	Considerando le caratteristiche dei terreni in oggetto, della loro fertilità ed accessibilità		
	e tenuto conto della relazione della relazione tecnica di agronomo abilitato, il canone		
	di concessione complessivo annuo, in deroga agli artt. 9 e seguenti, Legge n. 203/1982,		
	viene concordemente stabilito ed accettato dalle parti nella somma di denaro pari a		
	Euro _____.		
	Detto canone dovrà essere corrisposto alla parte concedente in un'unica soluzione con scadenza		
	al 30 settembre, tramite versamento della somma alla Fondazione Alpeggio Sant'Apollonia		
	presso la Banca Popolare di Sondrio alle coordinate bancarie: BANCA POPOLARE DI		
	SONDRIO – FILIALE DI EDOLO IBAN: IT42 P056 9654 4700 0006 2375 X91.		
	4) Spese di registrazione		
	Agli effetti dell'imposta di registro, il canone per l'intera durata del rapporto di		
	concessione, si dichiara in Euro _____; le spese di registrazione si intendono a		
	carico della parte concessionaria.		
	5) Regole contrattuali e comportamentali- obblighi del Concessionario		
	Il Sig. _____ nello svolgimento dell'attività pascoliva si impegna a mantenere un		
	3		

	contegnò decoroso anche nei confronti di turisti e/o villeggianti, contegnò necessario in	
	considerazione della sua figura di concessionario di immobili di proprietà della collettività.	
	Il Sig. _____ si impegna, inoltre, al pieno rispetto del contratto e delle vigenti	
	normative ed in particolare:	
	- a non introdurre bestiame in misura superiore al numero delle paghe autorizzate;	
	- a introdurre bestiame munito del previsto certificato di idoneità sanitaria;	
	- a custodire con proprio personale il bestiame al pascolo;	
	- a comunicare alla Fondazione, con congruo anticipo, la data in cui prevede di immettere il	
	bestiame al pascolo. Tenuto conto comunque della possibilità di spostamenti o transumanze	
	in strade comunali o sentieri, sarà a carico del pastore concessionario la rimozione e la	
	pulizia di sterco, sassi e zolle rimossi durante il transito. Non è consentito effettuare	
	spostamenti a branco nel periodo dal 1° luglio al 10 settembre in orari di massima	
	concentrazione di viabilità, sia carrabile che pedonale; eventuali spostamenti di bestiame nel	
	periodo anzidetto potranno essere accordati previa comunicazione alla Fondazione da	
	effettuarsi con anticipo di almeno 5 giorni (indicando il giorno e l'ora) e comunque al di fuori	
	della fascia oraria 9,00 – 17,00.	
	Il Sig. _____ si impegna, inoltre a rispettare i seguenti divieti e prescrizioni:	
	- Divieto di cessione del contratto-concessione a terzi, salvo che per subentro	
	preventivamente autorizzato dall'autorità concedente che verificherà il subentro stesso,	
	al fine di assicurare l'interesse pubblico (Cons. stato VI 20 marzo 2007 n. 1320);	
	- Divieto di formare mandrie, recinzioni per raggruppamento o mungitura in prossimità di aree	
	pic-nic, rifugi, baite con distanza minima di 300 metri. Al fine di evitare la degradazione, o	
	comunque di rovinare la zolla, i recinti dovranno essere spostati frequentemente evitando	
	periodi di tempo superiori a 7 giorni. Tale divieto può essere revocato solo per cause di forza	
	maggiore da concordarsi preventivamente presso il Consorzio.	
	4	

	- Divieto di formare recinti con ausilio di filo spinato, filo di ferro, verghe di ferro	
	permanenti. Sono concessi recinti con l’ausilio di materiali idonei, a norma, tipo paletti	
	in plastica, fettucce nylon colorate, in armonia con criteri di sicurezza. Dovranno essere	
	segnalati, con apposita cartellonistica, la presenza di corrente elettrica, recinzioni e cani.	
	È comunque a carico dei pastori concessionari il recupero di materiali adibiti a recinti,	
	fili, sostegni, nastri ecc... onde evitare l’inquinamento per abbandono degli stessi e	
	comunque evitare che persone e animali ne subiscano intralcio. Al fine di non	
	intralciare percorsi pedonali, sentieristici o carrabili, è inoltre vietato, sia di giorno che	
	di notte, lo sbarramento di ponti, strade o sentieri anche con l’ausilio di pertiche di	
	legno o pali.	
	- Divieto di attaccare gomme per l’attingimento d’acqua, sia di giorno che di notte, nelle	
	fontane adibite ad uso pubblico e turistico.	
	- Divieto di pascolare in prossimità di prese di acquedotti e sorgenti, nella parte posta a	
	monte della sorgente fino a una distanza di mt. 200 dal punto di presa.	
	- Divieto di pascolare all’interno di aree ove sono presenti manufatti e trincee della	
	Grande Guerra, per le quali il Comune ha effettuato l’intervento di recupero o altre	
	situazioni analoghe.	
	Qualsiasi danno provocato dall’attività di pascolo ai manufatti di proprietà comunale o	
	di proprietà del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio o del Parco Regionale	
	dell’Adamello, dovranno essere immediatamente ripristinati dal concessionario a	
	semplice invito della Fondazione.	
	Copia del presente contratto verrà consegnata agli Enti preposti alla sorveglianza, quali	
	“Guardie del Parco Nazionale dello Stelvio”, “Guardie Forestali”, “Guardie Provinciale	
	e boschiva” e “Comando dei vigili urbani”, ai fini della verifica del puntuale rispetto	
	degli anzidetti divieti e prescrizioni. Dopo 3 segnalazioni di irregolarità e	
	5	

	inadempimento, debitamente notificate al concessionario a mezzo di lettera	
	raccomandata, è in facoltà della Fondazione concedente, di procedere alla rescissione	
	del contratto senza che il concessionario possa eccepire eccezione alcuna.	
	6) Cause di rescissione del contratto	
	Durante il periodo di concessione, anche prima della scadenza, la proprietà ha facoltà di	
	rescindere il contratto, qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui il	
	concessionario diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo non vi	
	provveda nei tempi indicati nella diffida.	
	Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato al concessionario nelle forme di legge, il	
	contratto viene sciolto di diritto e la proprietà riprende il pieno possesso dei pascoli.	
	Il contratto viene sciolto di diritto nei seguenti casi:	
	a. qualora il concessionario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà	
	personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa o a spaccio di sostanze stupefacenti;	
	b. il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro la data ultima di	
	scadenza;	
	c. per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo dei	
	beni concessi, l'instaurazione di rapporti di subaffitto/sub-concessione, l'inosservanza	
	delle norme e delle condizioni stabilite dal presente capitolato;	
	d. la mancata monticazione del pascolo;	
	e. qualora non venga rispettato il carico minimo stabilito nel capitolato.	
	Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere b), c) e d), il concessionario è tenuto al	
	risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.,	
	nonché l'esclusione da future assegnazioni di pascoli in gestione al Consorzio Forestale Due Parchi	
	o di proprietà della Fondazione Alpeggio Sant' Apollonia.	
	Nessuna azione contro il gestore potrà essere intentata dal concessionario moroso.	
	6	

	Il gestore è altresì sollevato da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale	
	conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte del concessionario o dei suoi	
	dipendenti.	
	Oltre ai suddetti casi il presente contratto verrà automaticamente a risolversi per fallimento	
	del concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica.	
	E' prevista altresì la facoltà del concessionario di rescindere anticipatamente il contratto per	
	gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicando al	
	concedente, tramite raccomandata del servizio postale, la propria intenzione, allegando ogni	
	documentazione utile per comprovare il motivo di tale decisione.	
	Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, il concessionario, a prescindere dalla data di	
	rescissione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà canone di concessione	
	dell'anno in corso;	
	7) Norme di Rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, vengono fatte salve le norme	
	previste dalla legislazione vigente in materia di patti agrari.	
	Il Dott. _____, rappresentante della	
	_____, in rappresentanza della parte	
	affittuaria, che, a norma dell'articolo 45 della Legge n. 203/82, ha assistito le parti nella	
	stipula del presente contratto, lo sottoscrive in segno di previa accettazione ed approvazione	
	essendovi, per altro, contemplati rappresentanti e tutelati gli interessi delle parti, in	
	conformità alle funzioni rappresentative che il sopracitato Sindacato assolve.	
	Tutti i sottoscritti firmatari del presente accordo contrattuale, in relazione a quanto previsto	
	dal GDPR 679/2016, esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati finalizzato	
	esclusivamente alla gestione amministrativa del contratto.	
	Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, direttore	
	7	

